



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI - BADIA TEDALDA - CAPRESE MICHELANGELO - MONTERCHI - SANSEPOLCRO - SESTINO

Prot. 8669

Pieve Santo Stefano 08.07.2026

Ai sindaci dei comuni del comprensorio LORO  
SEDI

Ai comandi stazione Carabinieri      Forestali  
LORO SEDI

Alle associazioni di categoria  
LORO SEDI

**Oggetto: L.R. 39/2000 Art. 46, comma 1. Comunicazione delle superfici massime da sottoporre al taglio per l'anno silvano 2026/2027.**

Alla presente si allega la comunicazione prevista dalla Determinazione n° 477 del 22/06/2026 riportante le superfici massime che possono essere sottoposte al taglio, ai sensi della L.R. in oggetto, al fine di renderla pubblica.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(D.ssa For. Sara Mugnai)



Presidenza - Direzione Via S. Giuseppe, 32  
52037 Sansepolcro (Arezzo) Tel. 0575 7301  
Part Iva 02098160514

Ufficio Demanio Forestale Via Pian di Guido, 2  
52036 Pieve Santo Stefano (Arezzo)  
Tel. 0575 799097



Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile




**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA  
VALTIBERINA TOSCANA  
VIA SAN GIUSEPPE, 32  
SANSEPOLCRO**

**L.R. 39/2000  
LEGGE FORESTALE REGIONALE DELLA TOSCANA  
ART. 46 COMMA 1**

**SI COMUNICA CHE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 477 DEL 22/06/2026 SONO STATE DEFINITE LE SUPERFICI MASSIME CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A TAGLI SUSCETTIBILI DI DETERMINARE OLTRE IL 70% DI SCOPERTURA DEL TERRENO, VALEVOLI PER IL COMPENSORIO DELL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA NELL'ANNO SILVANO 2026-2027.**

<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>HA.</b>	<b>1.249</b>
<b>FUSTAIE</b>	<b>HA.</b>	<b>83</b>
<hr/>		
<b>TOTALE</b>	<b>HA.</b>	<b>1.332</b>

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dr.ssa For. Sara Mugnai)**



## UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione Numero 477 del 22/06/2026

SETTORE 02 GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

**L.R. 39/2000 – LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA – art. 43 REGOLAMENTO FORESTALE 48/R - GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO – DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI TERRITORIALI MASSIME DA SOTTOPORRE A TAGLIO BOSCHIVO PER L'ANNO SILVANO 2026/2027.**

Dirigente Responsabile: Romolini Stefano

### IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Presidente n.2 del 13.01.2026 con il quale, il sottoscritto è stato individuato quale responsabile della posizione organizzativa Settore 2, Gestione del Territorio;

VERIFICATA l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 39/2000 ed il Regolamento Forestale di cui al D.P.G.R. N° 48/2003 che mettono in atto dal primo gennaio 2004, il riordino e la riforma della normativa in materia forestale;

PRESO ATTO che ai sensi delle normative sopra citate dal primo gennaio 2004 sono attribuite:

1. all' Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per i territori di competenza, le funzioni in merito alla gestione del Vincolo Idrogeologico in relazione agli interventi in campo agricolo-forestale in senso lato, (utilizzazioni, opere connesse ai tagli, trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione);
2. ai Comuni nei propri territori sottoposti a Vincolo Idrogeologico le funzioni in merito:
  - alle autorizzazioni ai fini del Vincolo Idrogeologico per le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni attuate per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali;
  - alle autorizzazioni ai fini del Vincolo Paesaggistico nelle aree boscate.

VISTO l'Art. 46 della L.R. 39/2000 e l'Art. 43 del regolamento d'attuazione 48/R/2003 nei quali si dispone che le Unioni Montane determinano la superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi;

CONSIDERATO che:

- al comma 2 dell'art. 43 del Regolamento Forestale si evidenzia che i tagli soggetti alla disciplina forestale di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo;
- al successivo comma 3 si individua nell'inventario forestale realizzato dalla Regione Toscana e in ogni altro rilievo migliorativo dei dati ricavabili dall'inventario, i riferimenti per determinare le caratteristiche dei boschi;
- al comma 4 si evidenzia che la superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore della somma dei risultati dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i

vari tipi di boschi;

- il comma 7 mette in evidenza che l'ente competente nella valutazione dell'ammissibilità delle autorizzazioni e dichiarazioni di taglio deve detrarre dalla superficie massima le superfici previste al taglio, per l'anno stesso, dai piani di gestione e dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle richieste di autorizzazione e dichiarazione;

CONSIDERATO che le superfici derivate dalle richieste di dichiarazione e di autorizzazione di taglio che determinano la scopertura del terreno oltre il 70%, presentate dal 1 settembre 2025 all'attualità risultano essere Ha 429 e quindi non supera la superficie prevista per l'anno silvano in corso;

CONSIDERATO che le superfici di taglio raso per boschi cedui, derivate dai piani di gestione e dai piani di taglio (approvati ai sensi dell'art. 44 comma 1 del regolamento forestale), per l'anno silvano 2026-2027 corrispondono ad ha 76 e per le fustaie da sottoporre a taglio raso sono previsti 0 ha;

VISTA l'elaborazione dei dati statistici dell'inventario forestale regionale riferiti al comprensorio della Valtiberina nella quale si evidenzia che la ripresa planimetrica complessiva relativa alla prossima stagione silvana ammonta ad Ha 1332 di cui 1249 per il taglio raso dei boschi cedui ed Ha 83 per il taglio raso a buche e/o a strisce relativo alle fustaie;

CONSIDERATO che le superfici ammissibili al taglio raso del bosco ceduo ammontano per l'anno silvano 2026-2027 ad ha 1249 e ad ha 83 per le fustaie.

#### DISPONE

1. di definire in ha 1332 di cui ha 1249 di ceduo e ha 83 di fustaia, la ripresa planimetrica complessiva al prossimo anno silvano 2026-2027, ricordando che i tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione sono quelli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo;
2. di definire sulla base di quanto previsto dall'art. 46 della L.R. 39/2000 e dell'art. 43 del Regolamento d'attuazione 48/R/2003, in ha 1332 di cui 1249 di ceduo e ha 83 di fustaia le superfici autorizzabili al taglio nella prossima annata silvana 2026-2027;
3. di trasmettere i risultati numerici della presente determinazione, in riferimento alla superficie massima autorizzabile al taglio nella prossima annata silvana, per renderli pubblici, ai comuni, alle associazioni di categoria ed ai comandi stazione Carabinieri Forestali del comprensorio della Valtiberina.

Uffici destinatari:

*Romolini Stefano*

---

---

Letto, approvato, sottoscritto.

IL RESPONSABILE P.O.  
Romolini Stefano

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**